

### 5.3.1.3.2 Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare

<b>Riferimenti normativi</b>	<p>Articolo 20 (c) (ii) e art. 32 del Reg. (CE) N° 1698/2005</p> <p>Articolo 22 e punto 5.3.1.3.2. dell'Allegato II del Reg. (CE) 1974/06</p>
<b>Codice di Misura</b>	1.3.2.
<b>1 – Descrizione della misura</b>	
<b>Finalità</b>	La misura risulta strategica per il conseguimento dell'obiettivo generale dell'asse I di migliorare la competitività del settore agricolo, attraverso il sostegno di un'agricoltura regionale di qualità.
<b>Obiettivi</b>	<p>La misura prevede la concessione di un incentivo economico finalizzato ad incoraggiare la partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare di prodotto e/o di processo, riducendo i costi addizionali non completamente e immediatamente remunerati dalla collocazione dei prodotti sul mercato, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– promuovere il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari, o dei processi produttivi delle stesse, a garanzia dei consumatori;</li> <li>– incrementare la redditività aziendale attraverso la realizzazione di prodotti di qualità certificata;</li> <li>– aumentare il reddito delle imprese con l'acquisizione di nuove quote di valore aggiunto tramite l'intervento diretto nella trasformazione e commercializzazione e/o l'integrazione di filiera;</li> </ul>
<b>Sistemi di qualità ammissibili all'aiuto</b>	<p>Gli aiuti potranno riguardare tutti i seguenti sistemi di qualità certificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Regolamento CEE n. 2092/91 “ Regolamento del Consiglio in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico”;</li> <li>– Regolamento CE n. 510/2006 “ Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari”;</li> <li>– Regolamento CE n. 509/2006 “ Regolamento del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari;</li> <li>– Regolamento CE n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, Titolo VI, e successive modificazioni, con normativa nazionale connessa (Legge 14/02/1992, n. 164);</li> <li>– Legge Regionale n. 23/2003 “ Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari</li> </ul>
<b>Sistemi di qualità interessati dall'aiuto e relativi prodotti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Per il Regolamento n. 834/2007 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono tutti quelli ottenibili con i metodi dell'agricoltura biologica; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tutti i prodotti destinati al consumo umano, con l'esclusione dell'olio di oliva, realizzati da tutte le aziende agricole iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici, ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica e come tali certificati alla vendita. A tale proposito si conferma che i costi indicati al seguente paragrafo tipologie di aiuti, non sono stati inclusi nel calcolo dei premi della misura 2.1.4. del presente programma;</li> </ul> </li> <li>– Per il Regolamento n. 510/2006 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono quelli attualmente iscritti nel registro comunitario delle D.O.P ed I.G.P. <p><b>DOP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Casciotta d'Urbino</li> <li>▪ Prosciutto di Carpegna</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Salamini italiani alla cacciatora</li> <li>▪ Oliva Ascolana del Piceno</li> </ul> <p><b>IGP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lenticchia di Castelluccio</li> <li>▪ Mortadella di Bologna</li> <li>▪ Ciauscolo</li> </ul> <p>– Per il Regolamento n. 509/2006 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono quelli iscritti nel registro comunitario delle S.T.G.;</p> <p><b>STG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mozzarella</li> </ul> <p>I prodotti in protezione transitoria nazionale, così come eventuali nuove denominazioni saranno ammissibili solo dopo la registrazione comunitaria e la successiva modifica della presente scheda di misura.</p> <p>– Per il Regolamento n. 1493/1999, i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono i vini qualificati come DOC, DOCG;</p> <p><b>DOCG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vernaccia di Serrapetrona</li> <li>▪ Cònero</li> <li>▪ Verdicchio di Matelica Riserva DOCG</li> <li>▪ Offida DOCG</li> <li>▪ Castelli di Jesi Verdicchio Riserva</li> </ul> <p><b>DOC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bianchetto del Metauro</li> <li>▪ Colli Maceratesi</li> <li>▪ Colli Pesaresi</li> <li>▪ Esino</li> <li>▪ Falerio o Falerio dei Colli Ascolani</li> <li>▪ Lacrima di Morro d’Alba o Lacrima di Morro</li> <li>▪ Offida</li> <li>▪ Rosso Cònero</li> <li>▪ Rosso Piceno</li> <li>▪ Verdicchio dei Castelli di Jesi</li> <li>▪ Verdicchio di Matelica</li> <li>▪ Serrapetrona</li> <li>▪ I Terreni di Sanseverino</li> <li>▪ Pergola</li> <li>▪ San Ginesio</li> </ul> <p>– Per il sistema di qualità previsto dalla L.R. 23/2003 “Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari” i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono quelli per i quali sono stati prodotti specifici disciplinari e contraddistinti dal marchio regionale “QM – Qualità garantita dalle Marche” di seguito “QM”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Frumento tenero e farina</li> <li>▪ Frumento duro e semola</li> <li>▪ Pane</li> <li>▪ Pasta fresca e secca</li> <li>▪ Farro e sfarinati</li> <li>▪ Orzo nudo e sfarinati</li> <li>▪ Latte crudo</li> <li>▪ Latte fresco pastorizzato di alta qualità</li> <li>▪ Pecorino, caciotta e ricotta</li> <li>▪ Carni bovine</li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Carni ovine</li> <li>▪ Miele</li> <li>▪ Olio extra vergine di oliva</li> <li>▪ Carni suine fresche e trasformate</li> <li>▪ Ortofrutta</li> </ul> <p>Il sistema di qualità suddetto corrisponde all’Aiuto di Stato N 482/04 approvato con nota della Commissione Europea C(2005)3375 del 30.08.2005.</p> <p>Il sistema di qualità QM Marche non è previsto nel Decreto del MIPAAF emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b) del DM 29 luglio 2009 “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 del Regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009”. Le produzioni certificate in conformità a tale sistema di qualità sono pertanto ammissibili al sostegno della misura 132 (vedi tabella capitolo 10.1.2.2.).</p> <p>Ai sensi dell’art. 22 del Reg. (CE) 1974/06, i suddetti prodotti rispondono ai seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) La specificità del prodotto finale tutelato dal sistema di qualità deriva da obblighi tassativi, concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– caratteristiche specifiche dei prodotti, unitamente ad un legame con fattori culturali, sociali o ambientali propri del territorio di origine, oppure;</li> <li>– una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti, in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale, unitamente al possesso di peculiarità legate a determinate caratteristiche organolettiche e nutrizionali (componenti nutritivi, sapore, odore, aroma ecc.);</li> </ul> </li> <li>b) il sistema prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;</li> <li>c) sia garantito l’accesso a tutti i produttori;</li> <li>d) i sistemi sono trasparenti e assicurano la tracciabilità e rintracciabilità completa dei prodotti adottando il sistema di tracciabilità e rintracciabilità regionale SITRA o un altro sistema analogo approvato dalla Regione Marche;</li> <li>e) i sistemi rispondono agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili dimostrati tramite una specifica analisi.</li> </ol>
<p><b>Supervisione del funzionamento dei sistemi di qualità</b></p>	<p><u>Per il Regolamento n. 2092/91:</u></p> <p>Ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs 17 marzo 1995 n. 220 l’ autorità preposta al controllo è il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (MIPAAF). Presso il suddetto ministero è istituito il Comitato di valutazione degli organismi di controllo che esprime pareri in merito all’adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli organismi di controllo che sono autorizzati con Decreto del Ministero e svolgono il controllo sulle attività della produzione agricola ottenuta secondo il metodo dell’agricoltura biologica.</p> <p>La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal MIPAAF e dalle Regioni.</p> <p>Con Decreto del 27 agosto 2004 del MIPAAF ha definito l’attività di vigilanza per le strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme comunitarie.</p> <p>Nella regione Marche è stata istituita l’Unità Territoriale di Vigilanza (UTV) con Decreto del Dirigente del Servizio Sistema Agroalimentare, Ambiente Rurale e Foreste n. 197 del 24 dicembre 2004.</p> <p>Gli organismi autorizzati effettuano i controlli secondo un piano predisposto annualmente dall’organismo stesso e rilasciano la relativa certificazione a seguito di esito favorevole delle ispezioni.</p> <p>Per la Regione Marche l’Agenzia dei servizi per il settore agroalimentare delle Marche</p>

	<p>(ASSAM) gestisce l'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica.</p> <p>L'UTV svolge attività di vigilanza sugli organismi di controllo che hanno una sede nella regione e attua il controllo sugli operatori biologici al fine di verificare la rispondenza del processo produttivo a quanto stabilito dal Regolamento n. 2092/91.</p> <p><u>Per i Regolamenti n. 510/06 e 509/06:</u></p> <p>I Comitati promotori o le Associazioni di produttori che hanno chiesto la registrazione delle D.O.P. o I.G.P., segnalano al MIPAAF l'organismo che hanno scelto per il controllo della propria D.O.P., I.G.P. In mancanza di designazione la Regione provvede a segnalare al MIPAAF l'Autorità pubblica da designare.</p> <p>Il MIPAAF verifica che l'organismo scelto abbia i requisiti di conformità necessari a svolgere la funzione di controllo e gli richiede il dispositivo di controllo sulla produzione della D.O.P., I.G.P. Il MIPAAF esamina il dispositivo di controllo e si accerta che sia idoneo a garantire la verifica del rispetto del disciplinare.</p> <p>Se il dispositivo di controllo risulta soddisfacente, il Ministero autorizza l'organismo di controllo con apposito Decreto.</p> <p>In riferimento all'attività di controllo di ciascuna denominazione, la procedura tecnica da seguire, che comprende tutto il segmento produttivo fino all'immissione al consumo, deve prevedere, tra l'altro, secondo la nota ministeriale (del 04/08/1998), accertamenti relativi al controllo: dell'origine della materia prima, della sua quantità e qualità e della metodologia di trasformazione.</p> <p>Il riferimento normativo è il decreto 29 maggio 1998 che individua le procedure concernenti le autorizzazioni degli organismi privati in materia di D.O.P ed I.G.P.</p> <p>La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) e dalle Regioni (UTV).</p> <p><u>Per il Regolamento n. 1493/1999:</u></p> <p>Il decreto del MIPAAF n. 502 del 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), sulla base dell'esperienza maturata a seguito dell'attività di controllo svolta in via sperimentale dai Consorzi di Tutela in attuazione del DM 29 maggio 2001 (che fissa le procedure per il conferimento dell'incarico al controllo dei vini a denominazione di origine ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge n. 164/92), prevede l'apertura dei termini di presentazione delle domande di autorizzazione per i consorzi non ancora in possesso dell'autorizzazione e conferma quelli già autorizzati.</p> <p>Il decreto MIPAAF del 4 agosto 2006 affida l'attività di vigilanza sulle attività di controllo dei consorzi di tutela all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi; gli esiti dei controlli vengono comunicati alla competente Direzione ministeriale.</p> <p><u>Per la L.R. 23/2003:</u></p> <p>Le attività di controllo sui prodotti a marchio regionale QM sono svolte da ASSAM, in qualità di autorità pubblica di controllo e da organismi di controllo pubblici o privati che operino in conformità alla norma UNI CEI EN 45011.</p> <p>La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) e dalle Regioni (UTV).</p>
<b>Beneficiari</b>	Imprese agricole singole e associate.
<b>Tasso di partecipazione comunitario</b>	– La partecipazione del FEASR è pari al 44% della spesa pubblica
<b>Intensità, tipologie di aiuto e</b>	Sono concessi aiuti in forma di contributo a fondo perduto fino ad un limite annuo di 3.000 Euro per azienda, per un massimo di 5 anni e con una intensità di aiuto del 70% dei costi fissi sostenuti per la partecipazione a sistemi di qualità certificata;

<b>giustificazione dei costi</b>	<p>Il sostegno annuo è concesso sulla base dei costi fissi di certificazione, intesi come i costi effettivamente sostenuti per l'accesso al sistema di qualità alimentare, e che riguardino il contributo annuale di partecipazione allo stesso, ivi incluse, se necessario, le spese effettuate per i controlli richiesti al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste dal sistema.</p> <p>Sono ammissibili anche i costi di certificazione relativi al Reg. (CEE) n. 2092/91 ed al Reg. (CEE) 1804/99, in quanto gli stessi non sono stati presi in conto per il calcolo delle compensazioni di cui alla misura 214 del presente Programma.</p> <p>È garantita l'assenza di sovrapposizione degli aiuti della presente misura con quelli dell'OCM ortofrutta.</p>
<b>Limitazioni alle condizioni di ammissibilità</b>	<p>Gli incentivi potranno essere concessi esclusivamente alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il sostegno è concesso unicamente per prodotti agricoli destinati al consumo umano;</li> <li>– non è ammissibile a sostegno l'adesione a sistemi la cui unica finalità sia quella di assicurare un più rigoroso controllo dell'osservanza dei requisiti obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria o nazionale;</li> <li>– il sostegno non è cumulabile con altri della stessa natura e finalità (L.R. n. 23/03 e regimi di aiuto che prevedono contributi per i costi di certificazione). L'amministrazione regionale provvederà ad un controllo basato su procedura informatizzata, preventivo all'ammissione a finanziamento, finalizzato a verificare la non cumulabilità;</li> <li>– il sostegno è concesso soltanto nel caso in cui la partecipazione ai sistemi di qualità sia assicurata per un periodo minimo di cinque anni consecutivi;</li> </ul>
<b>Coerenza con il primo pilastro della PAC</b>	<p>Gli interventi finanziati dalla misura non sono oggetto di aiuti a carico dell'art. 69 del Reg. (CE) 1782/03, non si tratta infatti di premi a superficie per l'acquisto di semente di qualità o a capo per l'acquisto di bovini e ovini migliorati geneticamente, ma di sostegno per i costi fissi (fatture) che l'azienda sostiene con gli organismi di controllo e derivanti dalla partecipazione a sistemi di qualità.</p>
<b>2 – Procedure di attuazione</b>	
<b>Ambito territoriale di intervento</b>	<p>La misura è applicabile in tutto il territorio della regione Marche</p>
<b>Criteri di ammissibilità</b>	<p>Il sostegno agli investimenti può essere concesso agli imprenditori che rispettino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– abbiano sottoscritto un patto di filiera di qualità ricompreso in un progetto di filiera, ammesso a finanziamento dalla Regione Marche con le modalità stabilite al capitolo 5.3.1.2. del presente Programma;</li> </ul>
<b>Procedure di selezione</b>	<p>Fatte salve le condizioni previste dalla presente misura, sarà garantito il sostegno a tutte le aziende il cui imprenditore abbia sottoscritto un patto di filiera ricompreso in un progetto di filiera di qualità ammesso a finanziamento dalla Regione Marche, previa specifica domanda di aiuto, per progetti di filiera, selezionata sulla base di specifico bando di accesso e della relativa graduatoria di merito. Tuttavia, qualora il livello di realizzazione del progetto di aggregazione non garantisca la sua piena funzionalità secondo quanto stabilito al capitolo 5.3.1.2., il tasso di aiuto sarà ridotto di 50 punti percentuali rispetto al massimo garantito dalla presente misura;</p>
<b>Criteri di priorità</b>	<p>I criteri di selezione sono quelli specifici previsti per le filiere di qualità agroalimentare.</p>

<b>Disposizioni transitorie</b>	Non è previsto il trasferimento di spese relative ad impegni assunti nel periodo di programmazione 2000-2006 al periodo 2007-2013	
<b>3 – Indicatori comuni</b>		
<b>Tipo di indicatore</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Obiettivo</b>
<b>Output</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• numero di aziende agricole partecipanti beneficiarie</li> </ul>	203
<b>Risultato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (4) Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti. (Milioni di Euro)</li> <li>•</li> </ul>	20,33
<b>Impatto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (1) Crescita economica (Valore aggiunto creato per effetto del PSR) (milioni di euro)</li> </ul>	1,070
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (3) Produttività del lavoro (Variazione della produttività per effetto del PSR) (euro per beneficiario)</li> </ul>	357
<b>4 – Indicatori supplementari regionali</b>		
<b>Tipo di indicatore</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Obiettivo</b>
<b>Risultato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (4 bis) N. di aziende agricole che hanno introdotto produzioni di qualità certificata</li> </ul>	303
<b>Impatto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (B) Produzione di qualità (numero di imprese)</li> </ul>	303